



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)

GIUSEPPE DELLE FOGLIE

PIANO COMUNALE DELLE COSTE ED ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI
DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Giuseppe Delle Foglie

**PIANO COMUNALE DELLE COSTE ED ILLEGITTIMITA' DEL
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA.**

ABSTRACT	
<p>La Regione Puglia, con L.R. n. 17/2006, ha disciplinato l'assetto e la pianificazione della fascia costiera prescrivendo l'adozione ed approvazione del piano regionale delle coste (PRC) e dei piani comunali delle coste (PCC). L'esercizio dell'attività concessoria, nelle more dell'adozione dei PCC, non può essere omesso dai comuni che possono pronunciarsi seguendo le prescrizioni generali contenute nel PRC. Il Tar Lecce, in applicazione della normativa regionale, ha censurato la condotta delle amministrazioni locali che hanno negato i provvedimenti di rilascio di concessione demaniale marittima sulla scorta dell'assenza del relativo piano comunale delle coste.</p>	<p>Regione Puglia, with regional Act n. 17/2006, governs the structure and planning of the coastal zone by requiring the adoption and approval of the regional plan of the coast (PRC) and the municipal plans of the coasts (PCC). The exercise of concession activities, pending the establishment of the PCC, can not be omitted from the municipalities that may rule following the general instructions contained in the PRC. TAR Lecce, in application of the regional legislation, criticized the conduct of local governments that have denied the measures for the issuance of state maritime concessions on the basis of the absence of the relevant municipal plan of the coasts.</p>
Pianificazione - Coste - Concessione	Planning - Coasts - Concession

L'esigenza di pianificare e programmare l'assetto del territorio, per evidenti fini pubblicistici di salvaguardia ambientale e paesaggistica nonché di un ordinato sviluppo delle attività ivi insistenti, ha interessato anche le coste del nostro paese e, quindi, della nostra regione.

In particolare, alla luce della vigente normativa, è emersa una forte criticità in relazione al diniego opposto da molte amministrazioni comunali alle istanze sottese al rilascio di concessioni demaniali e fondato sull'assenza del relativo piano comunale di gestione della costa. Tale circostanza ha bloccato ogni attività d'impresa relativa soprattutto all'utilizzazione per fini turistico-ricreativi e balneari del litorale con ogni negativa ripercussione socio-economica sullo sviluppo dell'offerta turistica.

Il Tar Puglia, sede di Lecce, con la sentenza 22 maggio 2013, n. 1169, ha avuto modo di affrontare la problematica rispondendo all'esigenza, ormai avvertita da più parti, di definire i contorni di un quadro normativo che, a dire il vero ed almeno da un punto di vista giuridico, sembra essere piuttosto chiaro ed esaustivo.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, in presenza del Piano regionale delle coste e pure in assenza di adozione ed approvazione dei singoli Piani comunali, gli enti locali non possono negare e/o omettere di pronunciarsi sulle connesse istanze di concessione. E tanto dovrebbe avvenire, secondo la condivisibile tesi del Tar salentino, proprio in forza dell'attuale architettura legislativa pugliese in tema di pianificazione costiera.

La Regione Puglia, alla luce della vigente ripartizione di competenze sul demanio marittimo¹, con legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, ha normato l'attività² di tutela e salvaguardia delle proprie coste³.

¹ La ripartizione di competenze, sulla scorta dei principi costituzionali disegnati nell'art. 117 cost., è delineata dall'art. 105, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni e/o agli enti locali le funzioni connesse alla gestione del demanio marittimo. La norma in esame demanda, tra gli altri, alle regioni il compito di disciplinare la navigazione interna; la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale; il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e, comunque, nei limiti stabiliti dalla legge. La giurisprudenza, intervenuta sull'interpretazione del d. lgs. n. 112/1998, ha avuto modo di affermare che il demanio marittimo è considerato essenzialmente sotto il profilo funzionale piuttosto che della sola appartenenza in quanto permangono allo Stato le funzioni relative ad usi specifici, di portata nazionale, quali la sicurezza della navigazione marittima e l'approvvigionamento energetico, mentre tutto il resto deve intendersi trasferito alle Regioni e, tendenzialmente, in via di ulteriore decentramento, ai Comuni (Tar Lazio, Roma, I, sent. 11.01.2013, n. 247, in *Foro amm. TAR*, 2013, I, 109. Conforme a: Tar Calabria, Catanzaro, I, sent. 27.03.2012, n. 334, in *Foro amm. TAR*, 2012, 3, 977). Per una dettagliata ricostruzione del riparto di competenze sul demanio marittimo si rinvia a: N. CARNIMEO, *Il Demanio marittimo nella prospettiva federalista*, in V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Effetti economico sociali del federalismo demaniale in Puglia*, Bari, 2012.

² L'azione regionale in materia di demanio marittimo è stata conformata, ex art. 1, comma 4, l.r. n. 17/2006, ai principi di salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente; pianificazione dell'area costiera; accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione; semplificazione dell'azione amministrativa; trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi; integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione; decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse; sviluppo armonico ed eco-compatibile del turismo balneare.

³ Appare congruo, sul punto, evidenziare che il d. lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente), si occupa, seppur in linea generale, della pianificazione e della salvaguardia delle coste. L'art. 56 del Codice dell'ambiente prevede, infatti, che l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi tesi a realizzare le finalità di cui all'art. 53, stesso testo, riguarda, tra le altre cose, la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste (lettera D) nonché la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi (lettera G).

Tale disciplina, come desumibile dalla lettura dell'art. 1, ha il precipuo scopo di disciplinare, nell'ambito della gestione integrata della costa, «l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province»⁴.

L'istruttoria seguita all'emanazione della legge regionale è sfociata, infine, nell'atto di approvazione del Piano regionale delle coste e, cioè, nella Delibera di Giunta regionale 13 ottobre 2011, n. 2273.

Particolare rilievo assumono, infine, le «Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste» (nel proseguo NTA) pubblicate sul BUR Puglia n. 31 del 29 febbraio 2012. Queste ultime, richiamando la l.r. n. 17/2006, precisano che il PRC⁵ è lo strumento che «disciplina l'utilizzo delle

L'art. 53, detto Codice, prescrive: «1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono. 3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione».

⁴ L'articolo in esame specifica che per gestione integrata della costa si intende «il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo», mentre per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale devono intendersi tutte «le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)».

Giova evidenziare, quindi, che la legge regionale in esame ha il merito di compiere una dettagliata ripartizione delle deleghe in capo agli enti locali (art. 6), specie con riferimento alle funzioni amministrative connesse all'utilizzo del demanio marittimo. Tuttavia tale sforzo, in un quadro più ampio, si è spesso incagliato dinanzi alcune fattispecie (si veda, ad es., Tar Puglia, Bari, III, sent. 05.06.2013, n. 931). Sarebbe opportuno, quindi, compiere un'ulteriore azione, ove occorra di stimolo nei confronti del legislatore nazionale, tesa a delineare o, almeno, a dissipare parte delle incertezze interpretative che talvolta incidono sui processi di rilascio di particolari tipi di concessione.

⁵ L'art. 3, l.r. n. 17/2006, nel dettare i tempi ed i modi di partecipazione relativi all'adozione del PRC, precisa che quest'ultimo «previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale». Il PRC, sempre secondo la detta prescrizione, contiene «gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione».

aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative» (art. 1), mentre il PCC⁶ è lo strumento di «assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile» (art. 2).

In altri termini la Regione diviene il collettore abilitato a disciplinare (ed equilibrare) i molteplici interessi ed attività che orbitano sulle coste dettando specifiche direttive di salvaguardia, mentre i comuni hanno il precipuo onere di gestire e monitorare la fascia costiera di competenza anche attraverso il rilascio dei conseguenti atti amministrativi (concessioni).

L'assetto normativo sopra delineato, quindi, presuppone l'esistenza di un piano regionale cui avrebbe dovuto conseguire l'adozione e l'approvazione, in base alle prescrizioni contenute nell'art. 4 della l.r. n. 17/2006, dei Piani comunali delle coste da parte delle singole amministrazioni locali con affaccio sul mare.

La richiamata sentenza del Tar Lecce⁷, tuttavia, dimostra che tale ulteriore (ed ultimo) passaggio procedurale non è avvenuto nei tempi stabiliti provocando la paralisi dei procedimenti amministrativi tesi al rilascio di provvedimenti concessori sulle coste pugliesi.

Nella fattispecie l'oggetto del contendere riguardava il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia attrezzata. La Regione Puglia, interpellata dal ricorrente sulla fattibilità del progetto, si era limitata a rilevare che -a seguito dell'avvenuta approvazione del PRC nelle more dell'avviato procedimento amministrativo- trovava applicazione l'art. 17, comma 2, l.r. n. 17/2006⁸. Sta di fatto che l'amministrazione locale coinvolta, non avendo ancora

⁶ L'art. 4, l.r. n. 17/2006, specifica invece la composizione dei PCC. Questi ultimi avrebbero dovuto essere adottati dalla Giunta comunale entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC e, ove già esistente, deve essere adeguato al Piano regionale dandone ampia pubblicità. Il Piano comunale, sottoposto a determinati criteri di pubblicità, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine previsto per il deposito di osservazioni. La Giunta regionale, infine, valuta la compatibilità del PCC al PRC precedendo alla relativa approvazione del primo entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il piano comunale deve intendersi approvato e sottoposto ad un nuovo passaggio in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva ai fini della relativa efficacia.

Particolare rilievo assume l'ottavo comma della norma in esame secondo cui: «Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC».

⁷ Si ribadisce: sentenza n. 1169 del 22.05.2013.

⁸ Detta prescrizione recita: «Fino all'approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC». Non appare superfluo cennare, in questa sede, che l'orientamento espresso dalla sentenza in esame corona un coerente percorso

adottato il Piano comunale, non ha inteso rilasciare la concessione negando il titolo in favore dell'istante.

Il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato che il detto art. 17, primo comma, congelava, fino all'approvazione del Piano regionale delle coste, il potere degli enti locali di rilasciare nuove concessioni demaniali, salvo particolari ipotesi⁹, ha osservato che il secondo comma della prescrizione in esame consentiva alle medesime amministrazioni locali, sino all'adozione dei Piani comunali, di rilasciare concessioni sul demanio marittimo applicando le disposizioni rivenienti dal PRC.

Tale distinzione gerarchica tra i due piani è fondamentale in quanto, nel primo caso (art. 17, comma 1, l.r. 17/06), l'inibizione ai comuni dell'attività concessoria era tesa a scongiurare il pregiudizio che questa attività avrebbe portato all'applicazione delle scelte risultanti dal Piano regionale, nel secondo caso (art. 17, comma 2, detta l.r.), invece, l'attività concessoria in capo agli enti locali è consentita, nelle more dell'adozione ed approvazione del piano comunale, nell'osservanza rigorosa del Piano regionale.

La tesi è pienamente condivisibile laddove si consideri che quest'ultimo, unitamente alle relative NTA, contiene specifiche prescrizioni che avrebbero consentito ai comuni di intervenire e, quindi, di provvedere e decidere sulle istanze tese ad ottenere il rilascio di concessione demaniale marittima in assenza del PCC¹⁰.

Non a caso è lo stesso Tar ad evidenziare che, dopo l'entrata in vigore del PRC, «l'attività concessoria è consentita, e appare anzi doverosa esplicitazione della naturale obbligatorietà dell'azione amministrativa, nell'osservanza del Piano regionale. Questo contiene, infatti, delle classificazioni alle quali consegue la concedibilità o meno del demanio costiero. La necessità di salvaguardare la programmazione comunale, in ossequio alla necessità di assicurare la equilibrata composizione fra

giurisprudenziale dello stesso Tribunale amministrativo salentino che, nelle more dell'approvazione del PRC e sulla possibilità di concedere titoli provvisori, aveva evidenziato come «in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, ai sensi della l. reg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17, e nelle ulteriori more dell'adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non può essere inibita - pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio - la possibilità di disciplinare, in via temporanea e ai soli fini del rinnovo, l'uso del territorio costiero. Ne deriva che non può ritenersi legittimo il rilascio di una concessione di sei anni che, proprio per la sua natura non transitoria, è tale da determinare un limite alla futura pianificazione ad opera del piano delle coste» (Tar Puglia, Lecce, I, sent. 05.08.2010, n. 1853, in *Foro amm. TAR, 2010, 7-8, 2627*. Conforme: Tar Puglia, Lecce, I, sent. 03.04.2011, n. 678, in *Foro amm. TAR, 2011, 4, 1382*).

⁹ Si fa riferimento al rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza; al rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà; al rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli; al rilascio di autorizzazione temporanea per l'affidamento in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi; al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse all'eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite e, infine, al rilascio di concessione al sub-ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 reg. esec. cod. nav..

¹⁰ Si rinvia, sul punto, agli artt. 5 e 16 della l.r. 17/2006 nonché agli artt. 6, 7 e 8 delle NTA.

interessi pubblici ed interessi privati (tali solo per un certo profilo, dato che le iniziative economiche private hanno sempre risvolti di rilievo collettivo per ciò che attiene all'economia, alla occupazione ecc.) che quella assicura, non può tuttavia comportare dilatazione dei tempi tale da pregiudicare gli interessi privati, che sono anch'essi degni di tutela».

Negare o, come anche avvenuto in altri casi, tenere una condotta silente da parte delle amministrazioni comunali è contrario ai principi scolpiti nella normativa regionale nonché, in linea generale, a quelli contenuti nel complesso normativo nazionale in tema di efficienza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

Ne consegue che l'arresto giurisdizionale in esame ha l'indiscutibile pregio di definire e chiarire il rapporto esistente tra PRC e PCC ponendosi quale discriminante per ogni pendente e/o futura procedura sottesa al rilascio di concessione sul demanio marittimo pugliese, almeno sino all'adozione ed approvazione dei piani comunali.

Sulla scia della sentenza n. 1169/2013, infatti, sono seguite ulteriori pronunce sul rapporto tra PRC e PCC in relazione alle istanze di concessione presentate nelle more dell'adozione ed approvazione del Piano comunale che hanno confermato l'illegittimità dei provvedimenti ostativi e/o il silenzio inadempimento opposti dai comuni sulle istanze di concessione demaniali involgenti la pianificazione delle coste dando, però, agli stessi amministratori la chiave di lettura della norma con le relative conseguenze sul piano procedimentale¹¹.

Non appare superfluo rammentare che in altri ambiti la stessa giurisprudenza aveva avuto modo di sottolineare come, la (pure) legittima esigenza delle amministrazioni locali di dotarsi di piani per la corretta gestione del territorio, non potesse comportare una paralisi dei procedimenti concessori legati a tali strumenti di gestione proprio in considerazione della pluralità degli interessi in gioco¹².

Sul punto giova segnalare che la Regione Puglia, con la recente DGR 24 settembre 2013, n. 1778, ha dato nuovo impulso ai comuni costieri pugliesi, ad oggi tutti inadempienti, ai fini dell'adozione dei PCC diffidandoli alla relativa

¹¹ Si vedano: Tar Puglia, Lecce, I, sent. 21 giugno 2013, nn. 1491 e 1499; sent. 07 novembre 2013, nn. 2251 e 2252; sent. 12 dicembre 2013, n. 2442. Sul rapporto, invece, tra il rinnovo delle concessioni demaniali marittime e l'elaborazione del PCC si è occupato anche il Consiglio di stato nella sentenza n. 1502 del 13 marzo 2013.

¹² Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai c.d Piani di localizzazione e installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile che i comuni hanno il potere di adottare per una migliore distribuzione sul territorio dei ripetitori (art. 8, Legge n. 36/2001). La giustizia amministrativa, nella fattispecie, ha spesso censurato i provvedimenti di diniego del rilascio dei relativi titoli abilitativi fondati sull'assenza del detto piano di localizzazione e installazione (Consiglio di stato, III, sent. 05.02.2013, n. 687, in *Foro amm. CDS*, 2013, 2, 369; Tar Campania, Napoli, VII, sent. 07.06.2012, in *Foro amm. TAR*, 2012, 6, 2045; Tar Veneto, II, sent. n. 377/2012).

approvazione pena il commissariamento degli stessi enti secondo le modalità già previste dalla legge regionale¹³.

La sentenza del Tar Lecce, quindi, si innesta in un quadro complesso che tocca aspetti nevralgici e costituzionalmente protetti quali la tutela dell'ambiente e del paesaggio, l'esigenza di «fare impresa» e, infine ma non ultima, la delicata questione legata alla destinazione dei beni facenti parte del demanio marittimo¹⁴ restituendo, a tutti i livelli, la necessaria chiarezza interpretativa ai fini della corretta applicazione della norma.

Quanto all'esigenza di salvaguardia ambientale e paesaggistica, in particolare, bisogna evidenziare che il PRC sembra accordare un elevato grado di tutela delle nostre coste. Sul piano operativo, tuttavia, sarà necessario attendere quali ripercussioni vi saranno sulle future istanze per comprendere se l'intento della Regione Puglia, e cioè il temperamento di tutti gli interessi sopra indicati, ha colto nel segno¹⁵.

Ne consegue, sotto tale aspetto, che laddove il privato riesca a garantire un corretto utilizzo del bene demaniale che guardi alla tutela dell'ambiente assicurando, altresì, lo sviluppo economico della costa, magari attraverso la realizzazione di opportune opere e/o infrastrutture, si potrebbe concretizzare la perfetta sintesi della *ratio* sottesa alla legislazione regionale.

¹³ Il provvedimento dell'organo politico regionale, più nel dettaglio, ha individuato cinque fasi procedurali, attraverso cui, anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 8, L.R. n. 17/2006, gli enti locali dovrebbero munirsi in breve tempo dei singoli piani comunali.

¹⁴ Per quanto di interesse ai fini della presente nota, non appare superfluo rammentare che la dottrina ha avuto modo di osservare che «i beni del demanio marittimo svolgono la funzione di realizzare particolari interessi legati al mare i quali, però, data la loro elasticità, sono estranei ad una tipizzazione che ne indichi una particolare destinazione. In generale accanto agli usi più tradizionali come la difesa del territorio - il demanio marittimo rappresenta il limes statale e riguarda anche la difesa militare - vi è la destinazione alla navigazione intesa come traffico marittimo e attività di pesca, alla ricerca scientifica o, ancora, allo sfruttamento delle risorse dei fondali marini. Le varie tipologie di uso, corrispondenti ad un radicato interesse pubblico, si sono ampliate nel tempo con lo sviluppo economico ed industriale, si pensi, a titolo esemplificativo, all'utilizzo del demanio per l'attività turistica o di balneazione» (N. CARNIMEO, *Il Demanio marittimo nella prospettiva federalista*, cit.). Sui beni demaniali si rinvia, senza pretesa di esaustività, a: D. GAETA, *Lido e spiaggia*, in *Novissimo digesto*, Torino 1968; M. CASANOVA, *Demanio marittimo e poteri locali*, Milano, 1986; V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Beni pubblici*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988; L. CORBINO, *Il demanio marittimo. Nuovi profili funzionali*, Milano, 1990; M. GRIGOLI, *Sulla ricognizione dei tratti peculiari della demanialità marittima*, in *Giust. civ.*, 1995, 6, 1649; AA.VV., *Diritto amministrativo*, Bologna, 2005.

¹⁵ Non appare superfluo evidenziare che, molto probabilmente, sarà necessario coordinare il Piano regionale delle coste e gli adottandi piani comunali con il nuovo Piano paesaggistico territoriale di recente adozione da parte della Regione Puglia (D.G.R. n. 1435 del 02 agosto 2013) ed attualmente sottoposto alla fase di pubblicità ai fini della presentazione di osservazioni da parte degli enti e dei soggetti privati interessati.

